



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 153/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
WITEL S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN
AMBITO LOCALE “INFO MEDIA NEWS”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. ABRUZZO N. 3/2018 - PROC. N. 45/18/VF-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 luglio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge regionale n. 45 del 24 agosto 2001, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo*”;

VISTA la delibera n. 23/11/CONS, recante “*Conferimento delle deleghe in tema di comunicazioni al Comitato regionale per le comunicazioni della regione Abruzzo*”, che delega al CO.RE.COM. Abruzzo “*l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L’Autorità, a seguito di una segnalazione, ha richiesto al CO.RE.COM. Abruzzo, nell’ambito della attività di monitoraggio delegata, con la nota prot. n. 3139 del 15 gennaio 2018, l’effettuazione di controlli sul servizio di media audiovisivo “*Info Media News*”, gestito dalla società Witel S.r.l., con sede legale in Via XI Febbraio n. 7, Trasacco (AQ),

richiedendo, in particolare di verificare l'eventuale inserimento di pubblicità non consentita nei notiziari televisivi. Il CO.RE.COM. ha pertanto richiesto alla citata società l'invio delle registrazioni della programmazione dal giorno 8 al 14 gennaio 2018. Dall'analisi del materiale inviato, è emerso che i notiziari trasmessi nel periodo sottoposto a controllo, di durata inferiore a trenta minuti, erano stati interrotti con la trasmissione del medesimo *spot* pubblicitario *Telefonia wireless Witel*.

Il CO.RE.COM. Abruzzo ha, quindi, accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto CONT n. 3/2018 del 16 aprile 2018, notificato in pari data, ha contestato alla società Witel S.r.l., con sede legale in Via XI Febbraio n. 7, Trasacco (AQ), fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Info Media News*", l'interruzione dei notiziari, di durata inferiore a trenta minuti, con la trasmissione del medesimo *spot* pubblicitario *Telefonia wireless Witel*, nei giorni 9-10-11-12 e 13 gennaio 2018, in violazione dell'art. 37 comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie difensive, con nota inviata al CO.RE.COM. in data 15 maggio 2018, nelle quali ha dichiarato che, a seguito di numerose lamentele per il mancato rispetto dei consueti orari di messa in onda dei programmi, sia di inserzionisti pubblicitari che di telespettatori, si è riscontrato un inconveniente tecnico sulle apparecchiature di trasmissione e per il ripristino del loro corretto funzionamento è stato necessario l'intervento della ditta fornitrice, e la violazione riscontrata è avvenuta in maniera inconsapevole per i fortuiti e ripetuti inconvenienti tecnici.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Abruzzo, nella propria riunione del 4 giugno 2018, adottando la deliberazione n. 34, che è stata inviata insieme alla documentazione istruttoria a questa Autorità con nota prot. n. 46274 del 11 giugno 2018, ha proposto di comminare la sanzione pecuniaria amministrativa alla società Witel S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale "*Info Media News*", per le interruzioni effettuate nei notiziari di durata inferiore a trenta minuti, in violazione dell'art. 37, comma 4 del d.lgs. n.177/05. Il CO.RE.COM. ha inoltre rilevato che nonostante i marchi della società e dello *spot* siano identici, appartengono però a due distinte società: la prima si occupa di fornitura di servizi di media audiovisivi, mentre l'altra di progettazione, installazione e gestione di reti cablate e *wireless*, e quindi la trasmissione dello *spot* *Telefonia wireless Witel* non è configurabile come autopromozione di un prodotto collaterale.

Questa Autorità, alla luce della documentazione versata in atti, ritiene di non poter accogliere la giustificazione fornita dalla società per la quale la violazione, oggetto della contestazione, sarebbe imputabile al malfunzionamento delle apparecchiature trasmissive, in quanto ciò non può costituire causa esimente al rispetto delle regole cui i servizi di media audiovisivi devono conformarsi. Conseguentemente, si ritiene di accogliere la proposta di sanzione del CO.RE.COM. per la violazione dell'art. 37, comma 4,

del d.lgs. n. 177/05, per l'interruzione dei notiziari televisivi, di durata inferiore a trenta minuti, con la trasmissione di pubblicità nei giorni 9-10-11-12 e 13 gennaio 2018;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale, pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo sopra menzionato, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di interruzioni pubblicitarie durante i notiziari televisivi di durata inferiore a trenta minuti, deve ritenersi di lieve entità in considerazione degli isolati episodi di violazione nella giornata e nella settimana di programmazione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Il fornitore del servizio di media non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della infrazione rilevata.

C. Personalità dell'agente

Il fornitore del servizio di media audiovisivo locale, in quanto titolare di autorizzazione, è dotato di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della normativa vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società che presenta per l'anno 2016 un conto economico in attivo, (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra prevista;

RITENUTO quindi, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), somma pari ad una volta e mezzo il minimo edittale, moltiplicato per i cinque giorni in cui risulta rilevata la violazione, calcolata secondo il principio del cumulo materiale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Witel S.r.l. unipersonale, cod. fisc. 01878420668, con sede legale in Via XI Febbraio n. 7, 67059 Trasacco (AQ), autorizzata alla diffusione del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Info Media News*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, con delibera n. 153/18/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 153/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi